



QUESITI E RISPOSTE

OGGETTO: Appalto per la realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale di Augusta, I° stralcio funzionale – GIC: 6115246CA1.

Quesito 1:

Il bando individua la categoria OG7 come prevalente, ma tale previsione non appare giustificata in quanto, da un'analisi del progetto, risulta che i lavori di maggiore entità si riferiscono alla realizzazione di piazzali (peraltro non adiacenti al mare) e non ad opere marittime, per cui la categoria prevalente non può che essere la OG3.

Risposta:

In riferimento ai rilievi inerenti la categoria prevalente OG7 indicata nel Bando di Gara, giova, in primo luogo, rammentare che per categoria prevalente (che identifica la categoria dei lavori da appaltare) si intende quella (generale o specializzata) “di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento” (ex art. 108, comma 1, penultimo periodo, D.P.R. 207/2010). Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (pur non direttamente applicabile ai settori speciali ai sensi dell'art. 339 D.P.R. 207/2010) “Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s).“, cioè quelle corrispondenti alle categorie di opere (generali o specializzate) individuate nell'Allegato A del D.P.R. 207/2010.

Pertanto, l'individuazione dell'importo complessivo di cui si compone l'opera o il lavoro oggetto dell'appalto e della categoria (generale o specializzata) considerata prevalente, come pure l'individuazione delle ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone

l'opera o il lavoro, è compito del progettista, che vi provvede sulla base delle quantità desumibili dal computo metrico estimativo.

La stessa Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici (ora ANAC) ha precisato che “L'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, infatti, non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per il passato, nel D.P.R. n. 34 del 2000 e, per il presente, negli artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010”

Ciò in quanto, sempre secondo il parere dell'ANAC, “Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità e della giurisprudenza amministrativa, l'errata individuazione della categoria prevalente costituisce un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto”.

Tanto richiamato, la riconducibilità delle lavorazioni considerate prevalenti alla categoria OG 7 (Opere marittime e lavori di dragaggio), va ricondotta alla classificazione eseguita dal progettista dell'opera che tenuto conto della declaratoria della detta categoria OG 7, come riportate nell'allegato A al DPR 207/2010, risulta condivisibile in considerazione della specificità dei luoghi, della destinazione funzionale dell'opera, nonché della contiguità con altri piazzali a servizio del porto; per tali motivi non si ritiene accoglibile l'istanza.

Quesito 2:

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, al capitolo 14 dei Bandi tipo recentemente elaborati, ha specificato che, ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice, le Stazioni appaltanti devono indicare una congrua motivazione on ordine ai limiti di accesso connessi al fatturato aziendale, motivazione che non sembra avere trovato riscontro nel bando di cui trattasi.

Risposta:

Non si condivide la segnalazione secondo cui dovrebbe essere indicata nel Bando una congrua motivazione per la richiesta di fatturato aziendale “ai sensi dell'art. 41, comma 2 del Codice” atteso che tale disposizione si riferisce ai requisiti di capacità economica e finanziaria dei concorrenti agli appalti di servizi, non già agli appalti di lavori com'è nel caso di specie. Per gli appalti di lavori di importo superiore ad €. 20658.000,00, difatti, la richiesta del requisito della cifra d'affari in lavori (oltre alla qualificazione nella classifica VIII) è stabilita in maniera espressa dall'art. 61, comma 6 del Regolamento DPR 207/10.

Quesito 3:

Si rileva che, per i lavori appartenenti alla categoria OG10, dell'importo complessivo di €1.838.200,96, è richiesta la classifica IVbis, invece della IV, che già consente la esecuzione di lavori sino ad € 2.582.000

Risposta:

I lavori appartenenti alla categoria OG10, dell'importo complessivo pari ad €1.838.200,96 risultano ascrivibili alla classe IV anziché alla classe IV bis

Quesito 4:

Il Bando prevede opere riconducibili alla categoria OG11 – impianti tecnologici, la cui declaratoria, riportata nell'allegato "A" al DPR 207/2010, fa espresso riferimento a " la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30", lavorazioni tutte da eseguire all'interno di un edificio.

Le opere impiantistiche previste dal progetto, attribuite erroneamente alla categoria OG11, si riferiscono all'impianto antincendio, per il quale, sempre se realizzato all'interno di un edificio, andrebbe richiesta la categoria OS2. In effetti l'impianto da realizzare è relativo ad opere "all'esterno" e considerato che non vi è una specifica categoria corrispondente, a nostro avviso, la relativa lavorazione andrebbe semmai assimilata alla categoria OG6.

Risposta:

I lavori indicati nella categoria OG11, relativi alla realizzazione dell'impianto antincendio, risultano ascrivibili alla categoria OG6 mantenendo la classe V.

Quesito 5:

Fra i requisiti economici viene specificato (punto b1 di pag. 7 del bando), che i concorrenti devono dimostrare di avere realizzato nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 3 volte l'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 61, comma 6 del DPR 207/2010. Precisiamo che la richiamata disposizione fa riferimento ad un importo "non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara"

Risposta:

Per quanto concerne i requisiti economici, i concorrenti devono dimostrare di avere realizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, la cifra d'affari, ottenuta con i lavori svolti mediante attività diretta e indiretta pari a 2,5 volte l'importo a base di gara.

Quesito 6:

Si Chiede se il progettista indicato per l'esecuzione della progettazione (ai fini delle varianti migliorative al progetto) deve produrre in gara il codice PASSOE.

Risposta:

La produzione del PASSOE da parte del progettista "indicato" è un atto formale che consente alla Stazione Appaltante di procedere alla verifica dei requisiti dei requisiti è pertanto si conferma quale dato obbligatorio.

Quesito 7:

A pagina 22 di 32 del disciplinare di gara si legge "... I servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 valutabili per precedente punto 2 e 3, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando..." SI CHIEDE a cosa si deve fare riferimento in merito ai punti 2 e 3

Risposta:

In merito alla dicitura "**precedente punto 2 e 3**" di pag. 22 di 32 del disciplinare di gara si rivela che trattasi di un refuso, dovendosi rimandare quanto in effetti alla "**precedente tabella**" sempre di pag. 22 di 32 del disciplinare di gare.

Quesito 8:

Si chiede di ottenere un chiarimento con riferimento alle condizioni previste per la costituzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. Nello specifico facciamo riferimento alla "rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1945 del Codice Civile" trattandosi di clausola inserita raramente nelle condizione richieste per l'emissione di tali fidejussioni si chiede pertanto se la presenza di tale riferimento all'art. 1945 sia assolutamente obbligatoria ed a pena escludoria.

Risposta:

Si conferma l'obbligatorietà della clausola sulla "rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1945 del Codice Civile".

Quesito 9:

In riferimento alla tabella delle classi, categorie ed importi richiesti ai progettisti, necessari alla partecipazione alla gara d'appalto in oggetto (pagina 8 di 13 Vi preghiamo di precisare se "la categoria IIIA - impianti fognari" può essere coperta con la categoria VIII (attuale D.04) Acquedotti e fognature.

Risposta:

La "categoria IIIA – impianti fognari" non può essere coperta con la categoria "VIII Acquedotti e fognature"

Quesito 10:

Nel CSA all'art. 38 punto 7 i massimali richiesti sembrano fare riferimento al progetto generale e non allo stralcio oggetto della presente procedura; Si richiede pertanto di voler indicare se gli importi contenuti all'art. 38 punto 7 del CSA sono errati, ed in caso affermativo si prega indicare quelli corretti.

Risposta:

L'art. 38 comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto è così da leggersi correttamente: (omissis) Tale polizza deve contenere:

- a) La copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro 8.000.000,00 e una somma assicurata non inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'opera, stabilito in euro 23.058.739,54
Partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 8.000.000,00
Partita 2) per demolizioni e sgomberi: euro 2.300.000,00
- b) La copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.153.000,00

Quesito 11:

In merito all'offerta tecnica, e specificatamente al punto 1 (del paragrafo 6 di pag. 23 del disciplinare) si chiede di chiarire se il "nuovo piano di cantierizzazione" è compreso nella relazione di 20 pagine formato A4 (disciplinata nel citato punto 1) oppure si tratta di un allegato alla relazione suddetta, che non ha vincoli sul numero e formato si pagine.

Risposta:

La relazione illustrativa di cui al punto 1 del paragrafo 6 di pag. 23 del disciplinare dovrà essere prodotta in un massimo di n. 20 cartelle formato A4, e potrà essere accompagnata da un allegato, a corredo, di non più di n.10 tavole grafiche in formato A3. Il nuovo piano di cantierizzazione che modifica quello posto a base di gara non ha vincoli sul formato e sul numero di pagine.

Quesito 12:

- a. È prevista la "procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- b. L'art.83 non prevede assolutamente l'intervento dei progettisti con idonei requisiti;
- c. A pagina 8 del bando è riportata la tabella indicante classi, categorie ed importi di cui si compone l'intervento per i requisiti per la progettazione (ai fini delle migliorative al progetto consentite ai sensi dell'Art. 76 delD.Lgs n. 163/2006);
- d. Anche l'art. 76 non prevede il ricorso ai progettisti di cui sopra.

Quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d) e anche suffragato dal fatto che nel bando non è stato previsto l'ammontare delle spese di progettazione che andrebbero comprese nell'importo a base d'asta e quindi soggette a ribasso (art. 53, Comma 3 del D.L.gs 163/2006).

L'intervento dei progettisti con i relativi requisiti è previsto dall'Art. 53 del D.Lgs 163/2006 quando il contratto prevede l'esecuzione e la progettazione esecutiva delle opere.

Risposta

I requisiti di qualificazione di qualificazione richiesti per il progettista, per espressa volontà dell'Amministrazione vengono confermati totalmente così come indicati nel bando e nel disciplinare di gara.

Quesito 13:

Si chiede di voler precisare se esistono ed, eventualmente dove è possibile reperire i modelli per la stesura delle dichiarazioni richieste dalla lex di gara.

Risposta:

Non è stato predisposto alcun modello prestampato per la stesura delle dichiarazioni da rendere in sede di gara.

Quesito 14:

Si richiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di chiarire il seguente passaggio di cui al punto 4) – Cauzioni – pag. 17 del disciplinare: “le polizze fideiussorie e le coperture assicurative devono essere redatte in conformità a quanto disposto con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 e contenere le clausole previste ai richiamati artt. I.22 e I.23 del Capitolato Speciale che diverranno parte integrante e prevalente su quanto previsto dagli schemi tipo”.

Poiché gli artt. I.22 e I.23 colà citati non sono rinvenuti nel Capitolato Speciale di Appalto.

Risposta:

Trattasi di un refuso. Il punto 4 – Cauzioni – pag. 17 del disciplinare è così da leggersi:

“le polizze fideiussorie e le coperture assicurative devono essere redatte in conformità a quanto disposto con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 e contenere le clausole previste del Capitolato Speciale che diverranno parte integrante e prevalente su quanto previsto dagli schemi tipo”.

Quesito 15

Con riferimento al punto 10 del disciplinare di gare, si evidenzia che per tale appalto sono consentite varianti migliorative al progetto ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 163/2006, da prodursi in fase di gara. Sempre nello stesso punto, vengono esplicitamente richieste classi e categorie per la progettazione ai fini delle varianti migliorative del progetto che devono essere coperte dai progettisti. Da un’analisi del bando e del disciplinare di gara non si evincono oneri per la progettazione destinati all’attività di progettazione. Si chiede pertanto di voler precisare se le richieste riportate al punto 10 del disciplinare di gare si intendano conferma di tali requisiti, come intendiate compensare le spese di progettazione.

Risposta:

Si comunica che i requisiti di qualificazione richiesti per il progettista, per espressa volontà dell'Amministrazione vengono confermati totalmente così come indicati nel bando e nel disciplinare di gara e che le spese di progettazione sono a totale carico dell'Impresa